



COMUNE DI GHEMME
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA

*(Approvato dal Consiglio Comunale in data ----- con deliberazione di Consiglio Comunale
n° -----)*

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Finalità della disciplina della polizia urbana
- Art.2 - Oggetto e limiti di applicazione
- Art.3 - Definizioni
- Art.4 - Autorizzazioni e concessioni
- Art.5 - Vigilanza

CAPO II.

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Art.6 - Disposizioni generali a salvaguardia dell'ambiente urbano
- Art.7 - Occupazione di suolo pubblico
- Art.8 - Occupazione con dehors
- Art.9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art.10 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali ed altre installazioni temporanee su aree pubbliche
- Art.11 - Installazione di tende solari
- Art.12 - Collocazione di espositori, vetrine - Esposizione di merci
- Art.13 - Commercio su aree pubbliche
- Art.14 - Esposizione di banchetti su suolo pubblico per propaganda politica, per fini sociali, culturali ed umanitari
- Art.15 - Attività di pubblico esercizio - Spettacoli e trattenimenti
- Art.16 - Spettacoli su aree pubbliche
- Art.17 - Installazione di edicole e chioschi
- Art.18 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.19 - Collocamento di condutture e luminarie

CAPO III.

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL' ABITATO

- Art.20 - Disposizioni di carattere generale
- Art.21 - Rifiuti urbani ed assimilati
- Art.22 - Disposizioni per gli esercizi commerciali in sede fissa
- Art.23 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
- Art.24 - Pulizia dei portici, dei marciapiedi o di altri spazi
- Art.25 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.26 - Sgombero della neve
- Art.27 - Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- Art.28 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art.29 - Pulizia delle vetrine
- Art.30 - Divieto di getto di opuscoli e foglietti

CAPO IV.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

- Art.31 - Detenzione di animali in centro abitato
- Art.32 - Registrazione dei cani
- Art.33 - Obblighi dei proprietari di cani
- Art.34 - Obbligo di guinzaglio e museruola
- Art.35 - Obbligo di pulizia escrementi
- Art.36 - Cani vaganti
- Art.37 - Divieti riguardanti gli animali
- Art.38 - Spettacoli con animali
- Art.39 - Popolazione felina
- Art.40 - Animali in cattività
- Art.41 - Sanzioni relative al Capo IV

- Art.42 - Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni nel centro cittadino
- Art.43 - Derattizzazione
- Art.44 - Animali liberi
- Art.45 - Monticazione e demonticazione del bestiame
- Art.46 - Protezione della fauna selvatica

CAPO V.

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art.47 - Manutenzione degli edifici
- Art.48 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art.49 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art.50 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.51 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art.52 - Depositi in proprietà privata
- Art.53 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
- Art.54 - Spolveratura di panni e tappeti
- Art.55 - Balneazione
- Art.56 - Bestiame macellato
- Art.57 - Recipienti e contenitori di rifiuti
- Art.58 - Viali e giardini pubblici
- Art.59 - Vasche e fontane
- Art. 60 – Disposizioni inerenti la gestione della Roggia Canturina
- Art.61 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- Art.62 - Recinzioni di terreni confinanti con strade di uso pubblico
- Art.63 - Alberi, siepi e piantagioni

CAPO VI.

QUIETE PUBBLICA

- Art.64 - Inquinamento acustico
- Art.65 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art.66 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art.67 - Funzionamento di apparecchiature sonore e strumenti musicali nelle abitazioni
- Art.68 - Pubblicità fonica, venditori e suonatori ambulanti
- Art. 69 – Rumore prodotto dai veicoli
- Art.70 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art.71 - Luoghi di pubblico spettacolo, pubblici esercizi e circoli privati
- Art.72 - Campeggio non autorizzato

CAPO VII.

NORME DI SICUREZZA

- Art.73 - Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili
- Art.74 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art.75 - Fucine e forni
- Art.76 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art.77 - Divieto d'accensione dei fuochi
- Art.78 - Condotte fumarie
- Art.79 - Immissioni fumose e maleodoranti
- Art.80 - Obbligo di cooperare in caso di incendio
- Art.81 - Strumenti da taglio
- Art.82 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art.83 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art.84 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art.85 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art.86 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.87 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art.88 - Norma di rinvio
- Art.89 - Orari degli esercizi
- Art.90 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art.91 - Modalità di consumo delle bevande alcoliche
- Art.92 - Vendita e scorta delle merci
- Art.93 - Vendita del pane
- Art.94 - Vendita di angurie (ovvero cocomeri), castagne e simili prodotti
- Art.95 - Requisiti dei locali di vendita
- Art.96 - Attività commerciali ed esposizione dei prezzi e menù
- Art.97 - Servizi igienici
- Art.98 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art.99 - Norma di rinvio
- Art.100 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art.101 - Vendita itinerante

CAPO X

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art.102 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art.103 - Esercizio di guide pubbliche
- Art.104 - Camper, tende o container per pubblici spettacoli
- Art.105 - Forme speciali di vendita

CAPO XI

MANIFESTAZIONI E CORTEI

- Art.106 - Processioni - Manifestazioni

CAPO XII

SANZIONI

- Art.107.- Accertamento delle violazioni e sanzioni

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.108.- Norma di rinvio
- Art.109.- Entrata in vigore – Abrogazioni

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità della disciplina della polizia urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale.

La regolamentazione della Polizia Urbana è finalizzata alla tutela dell'integrità del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile comunale, garantendo la libertà dei singoli, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della convivenza civile, disciplinando comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità.

Art. 2 Oggetto e limiti di applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, disciplina mediante norme autonome ed integrative o attuative di disposizioni generali o speciali, le seguenti materie:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Acque pubbliche e suolo pubblico;
- Quietè pubblica e privata;
- Protezione e tutela degli animali;
- Commercio e attività produttive in genere;

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 Definizioni

Le norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, si applicano allo spazio urbano ed in particolare:

- a) al suolo di dominio pubblico;
- b) al suolo di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico;
- c) alle vie private aperte al pubblico passaggio;
- d) alle aree di proprietà privata non recintate,;
- e) ai parchi, ai giardini ed alle aree destinate a verde pubblico;
- f) alle acque interne;
- g) ai monumenti e alle fontane;
- h) alle facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- i) agli impianti ed alle strutture di uso comune;
- j) ad ogni altra cosa mobile o immobile che risulti avere natura pubblica o risulti gravata da servitù di uso pubblico;

Per "fruizione" dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dalle leggi dello Stato. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventiva concessione o autorizzazione.

Per "utilizzazione" dei beni comuni si intende l'uso in via esclusiva, a carattere temporaneo, dei suddetti beni, per svolgere attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Autorizzazioni e concessioni

Salvo quanto disposto dai Regolamenti per l'applicazione della tassa e della tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Per ogni specifica concessione o autorizzazione deve essere presentata regolare istanza, indirizzata al Sindaco o Responsabile del Servizio competente.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare e alle modalità di utilizzo, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni deve avvenire nei termini previsti dall'art. 2 della legge n. 241/1990.

L'eventuale diniego della concessione o dell'autorizzazione deve essere motivato per iscritto.

Le autorizzazioni e le autorizzazioni previste dal presente Regolamento possono essere rinnovate previa presentazione di idonea istanza prima della scadenza.

Il Sindaco o i Responsabili dei Servizi possono revocare o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento scritto e motivato le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, alle prescrizioni in esse contenute o quando, per motivi di igiene, sicurezza ed incolumità pubblica o in caso di necessità di utilizzo, da parte del Comune del bene concesso, se ne renda necessaria la revoca.

Fatte salve le norme penali, in casi urgenti le forze di Polizia possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione e dell'attività cui farà seguito l'emissione del provvedimento scritto.

Art. 5

Vigilanza

Il compito di far osservare le norme del presente Regolamento è attribuito, in via primaria, agli operatori del Corpo di Polizia Locale e a tutti gli operatori appartenenti a Corpi o Organi di Polizia Statale, comunque denominati e, nei limiti delle specifiche competenze e attribuzioni, a tutti coloro che rivestono la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G. prevista dall'art. 57 del C.P.P.

All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere i funzionari comunali o di Enti ed Aziende che erogano servizi pubblici e, ove consentito dalla legge e previsto con specifica convenzione stipulata con l'Autorità Comunale, il personale appartenente ad Enti preposti alla vigilanza.

Gli operatori della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati nel comma precedente, possono, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel rispetto delle leggi vigenti, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose o luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi, segnaletici e fotografici, nonché ad ogni altra operazione tecnica, per l'accertamento delle violazioni e per l'individuazione dei responsabili.

CAPO II.

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6

Disposizioni generali a salvaguardia dell'ambiente urbano

L'applicazione delle norme del presente Regolamento concorre e integra le disposizioni previste dalle leggi penali o da altre leggi in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento atmosferico e delle acque, utilizzo di impianti termici e esercizio di industrie o altre attività, nonché le disposizioni di altri Regolamenti Comunali che disciplinano materie analoghe.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione.

Il suddetto divieto si intende esteso anche per occupazioni con elementi di arredo o con strutture a supporto di mezzi pubblicitari.

L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Il rilascio di autorizzazioni inerenti l'occupazione di aree pubbliche e di aree private soggette a pubbliche servitù, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri, nonché i canali, i rii e i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito, è subordinato al preventivo parere degli organi tecnici del Comune, che valutano la compatibilità della richiesta occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza stradale, quiete pubblica, tutela ambientale ed architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui ai commi precedenti.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto; ai fini dell'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si dovrà fare riferimento al relativo regolamento comunale.

Qualora l'occupazione riguardi l'installazione di strutture sia fisse che mobili, è vietato fissare le strutture con chiodi, paletti piantati sul manto stradale. Nel caso fosse indispensabile posare la struttura con tali strumenti che dovranno comunque essere opportunamente segnalati, si dovrà concordare con l'Ufficio Tecnico l'intervento, previo versamento di una cauzione.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità limitata esclusivamente per il luogo e per il tempo in esse indicato.

Allo scadere del termine stabilito nell'autorizzazione l'area occupata deve in ogni caso essere ripristinata e riconsegnata alla disponibilità del concedente, libera da rifiuti e installazioni.

I ponteggi fissi per attività edilizia, oltre ad uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio del Comune di Ghemme, devono essere opportunamente allarmati onde ovviare ai pericoli di indebite intrusioni nelle contigue abitazioni private.

Art. 8

Occupazioni con dehors

Fatte salve le norme del Codice della Strada, ai titolari d'esercizi pubblici di somministrazione, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehors, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni, fioriere e/o vasi con lo scopo di delimitare gli spazi.

Qualora si tratti di occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista, consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature, dei manufatti installati e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni per le operazioni di carico e scarico di merci sono quelle subordinate alla necessità di effettuare dette operazioni sul suolo pubblico, in luoghi diversi dagli appositi spazi riservati e provvisti del segnale stradale prescritto dalle disposizioni del Codice della Strada.

Debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico e nel rispetto degli orari eventualmente prescritti dall'amministrazione comunale.

L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

La richiesta di autorizzazione, deve essere presentata con congruo anticipo al Comune, compatibilmente con le vigenti disposizioni sulla circolazione stradale, viene rilasciato apposito titolo autorizzatorio subordinato al rispetto di opportune prescrizioni e modalità da osservare nel corso dell'occupazione.

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione comporta, in solido con il soggetto autorizzato, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 107 del presente regolamento, quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, nei confronti del trasgressore.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali ed altre installazioni temporanee su aree pubbliche

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante od altre installazioni di arredo, può essere concessa, in corrispondenza degli esercizi pubblici e commerciali, ai titolari delle suddette attività o, in occasione di manifestazioni ed eventi, ai responsabili dell'organizzazione.

I marciapiedi, le banchine e le altre aree destinate alla circolazione veicolare o pedonale possono essere occupati esclusivamente nei limiti e con le modalità consentite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere negato qualora le misure minime prescritte, dal suddetto Codice, non fossero rispettate, quando si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o per motivi di pubblico interesse.

I tavoli, le sedie e gli arredi in genere da esporre sulle aree ottenute in concessione devono essere solidi, decorosi, uniformi e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.

Art. 11

Installazione di tende solari

L'installazione delle tende solari su suolo di uso pubblico in corrispondenza delle vetrine di pubblici esercizi e attività commerciali o di servizi è sempre soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta del titolare dell'attività con il benessere del proprietario o dell'amministratore dello stabile.

Le tende collocate o sporgenti, su aree di uso pubblico devono essere installate mediante strutture di supporto che ne consentano il ripiegamento a ridosso dello stabile al fine di non ostacolare eventuali operazioni di pulizia di aree pubbliche con servizio di spazzamento della pavimentazione con mezzi meccanizzati.

L'autorizzazione viene rilasciata se l'installazione del manufatto rispetta le prescrizioni del Regolamento edilizio e urbanistico e del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

L'autorizzazione può essere negata qualora, in assenza di marciapiede, la posizione della tenda potrebbe costituire causa d'intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.

Le tende installate in corrispondenza degli esercizi di attività d'impresa, sporgenti sul suolo pubblico, sono assoggettate

al pagamento della tassa prevista dal relativo Regolamento comunale Tosap, in funzione della superficie proiettata sul piano orizzontale.

E' consentito l'uso di tende sulle facciate degli edifici, che prospettano su vie, piazze, o comunque spazi ad uso pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali.

La collocazione di tende sporgenti su suolo pubblico e collocate al piano terra degli edifici è disciplinata da apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale, acquisito il parere espresso dall'Ufficio di Polizia Locale

Art. 12

Collocazione di espositori, vetrine – Esposizione di merci

L'installazione di espositori o vetrine e simili strutture destinate a fini espositivi, posizionate all'esterno dell'esercizio commerciale, è soggetta ad autorizzazione comunale per l'occupazione di suolo pubblico, purché il marciapiede, o lo spazio pubblico sul quale l'esercizio si affaccia, sia di ampiezza sufficiente a consentire la circolazione pedonale e/o viabile.

L'occupazione del marciapiede non dovrà superare in larghezza la sua metà e dovrà sempre comunque garantire là dove possibile, il passaggio di carrozzelle al servizio delle persone disabili.

I generi alimentari privi di confezione non possono essere esposti ad altezza inferiore a settanta centimetri dal suolo, inoltre andranno protetti con idonea rete antinsetti o altro strumento idoneo, tale criterio si applica anche al commercio su area pubblica.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario d'apertura dell'esercizio commerciale, le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura giornaliera dell'esercizio stesso.

Gli esercizi di vendita non possono esporre la propria merce appendendola ai serramenti e agli infissi o ai muri.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione favorevole della richiesta da parte degli uffici comunali preposti, in relazione alle vigenti norme urbanistiche e, nel caso di manufatti collocati su percorsi pedonali di uso pubblico, anche a quelle sulla disciplina sulla circolazione stradale.

I relativi oneri, compresi quelli previsti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono del richiedente.

Qualora si tratti di occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature e delle merci in esse esposte, nonché del relativo ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

Le attività mercatali e quelle fieristiche inerenti il commercio su aree pubbliche sono consentite nelle aree appositamente attrezzate, fatta eccezione per situazioni particolari che prevedano lo spostamento temporaneo del mercato su aree non attrezzate e per le quali è consentito l'uso di gruppi elettrogeni, sono soggette alle disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti in materia.

L'attività di vendita su aree pubbliche, svolta in forma itinerante con autoveicolo da parte dei soggetti provvisti di regolare autorizzazione, quando la sosta del veicolo, a scopo di vendita, riguarda l'occupazione di aree di uso pubblico destinate alla circolazione stradale, è consentita nel rispetto delle richiamate disposizioni legislative e a quelle in materia igienico-sanitaria, nonché all'osservanza delle norme del Codice della Strada.

Non è comunque ammessa su aree sterrate o polverose, in prossimità di cantieri ove siano in corso lavori di scavo o altre movimentazione di materiali polverosi e nei luoghi vietati dall'Autorità comunale.

Non è consentito effettuare la vendita in prossimità delle Chiese durante le funzioni religiose.

Nei pressi del cimitero può essere ammessa unicamente la vendita di ceri, piante e fiori.

Durante lo svolgimento del mercato settimanale e della fiera di merci, la vendita itinerante è consentita al di fuori dell'area mercatale.

E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi forma di richiamo della clientela, sia a voce sia con strumenti come megafoni e altoparlanti, salvo specifiche autorizzazioni.

Qualora gli operatori facessero uso di strumenti musicali, il suono deve essere tale da non arrecare disturbo agli altri operatori e alle abitazioni, in ogni caso gli eventuali strumenti non devono utilizzati prima delle ore 08.00.

Art. 14

Esposizione di banchetti su suolo pubblico per propaganda politica, per fini sociali, culturali ed umanitari

L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Ufficio comunale.

Tali occupazioni sono subordinate alle disposizioni del Codice delle Strade e dei Regolamenti comunali.

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi e attività analoghe, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito a norma delle Leggi vigenti.

I richiedenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le prescrizioni riportate nei relativi provvedimenti comunali.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima.

L'Amministrazione, per motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Art.15

Attività di pubblico esercizio - Spettacoli e trattenimenti

I titolari di attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e quelli provvisti delle licenze di P.S. per l'esercizio di pubblico spettacolo di trattenimento, di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.

Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché anche all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e di intralcio alla circolazione veicolare.

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni e orari.

Art. 16

Spettacoli su aree pubbliche

L'occupazione del suolo pubblico con impianti vari ai fini di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.

Fatte salve le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e di ogni altra disposizione in materia di prevenzione incendi, alla domanda di autorizzazione del suolo pubblico, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, deve essere allegata la documentazione relativa a:

- modalità d'occupazione;
- strutture che s'intendono utilizzare con relativa omologazione;
- impianti elettrici corredati del progetto;
- modalità di smaltimento dei rifiuti e l'indicazione sulla disponibilità e tipologia dei servizi igienici utilizzati ad uso gratuito;

Chiunque promuova manifestazioni deve, all'atto della richiesta, fornire il nome di un responsabile addetto alla sicurezza e alle altre incombenze organizzative. Qualora non fosse indicato all'atto della domanda, si individuerà nella persona del Presidente dell'Associazione e, in sua mancanza, nel firmatario della richiesta.

Durante lo svolgimento della manifestazione, il responsabile deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Chi ha in capo la gestione della festa o della manifestazione è responsabile, verso terzi e verso l'Amministrazione Comunale, del mantenimento della propria attività nei canoni della liceità e della sopportabilità.

Al termine delle manifestazioni è vietato permanere in attività rumorose e/o foriere di disturbi alla quiete pubblica.

Chi ne ha la responsabilità dovrà assicurarsi che non si determinino le condizioni per l'insorgenza di tali disagi presso la cittadinanza. Andranno altresì garantite quelle iniziative di ripristino della normalità post evento quali lo sgombero degli spazi occupati, la messa in sicurezza di eventuali ostacoli sul suolo pubblico interessato da transito di qualsivoglia mezzo di trasporto o di pedoni, il ricovero in luoghi a ciò deputati di attrezzature e strutture mobili usate nell'iniziativa considerata; la pulizia ed il decoro dei luoghi della manifestazione e dei relativi dintorni.

Qualora la manifestazione preveda cortei o sfilate nelle vie cittadine, il percorso dovrà essere concordato con la Polizia Locale.

E' vietata, senza preventiva autorizzazione, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, addobbi, luci, luminarie e simili.

L'accoglimento delle richieste d'autorizzazione per manifestazioni che comportino l'occupazione di suolo pubblico e in particolare parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Qualora vi sia una pluralità di richieste, per spettacoli e/o manifestazioni, per lo stesso luogo in analogo periodo, la Giunta Comunale valuterà l'assegnazione in base all'interesse e all'importanza delle manifestazioni.

Nel caso che la documentazione presentata non garantisca la correttezza dell'iter procedurale, o l'assoluta sicurezza dei partecipanti e del pubblico, l'Ufficio preposto negherà l'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione.

L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti Uffici Comunali, in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale è svincolato dopo la verifica dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico.

In occasione di particolari festività che richiedano la collocazione di luci e luminarie, gli organizzatori dovranno fornire attestato rilasciato da un professionista relativo alla conformità alla normativa vigente.

Le luminarie non dovranno avere colori e forme tali da confondersi con la segnaletica stradale luminosa e con i mezzi di soccorso.

La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 60 giorni prima la data della manifestazione.

L'autorizzazione è rilasciata previa verifica dell'agibilità dei luoghi in cui si intende svolgere la manifestazione, dell'idoneità statica delle strutture allestite, delle certificazioni redatte dai tecnici abilitati all'installazione degli eventuali impianti e mezzi antincendio qualora previsti.

Le manifestazioni/eventi che prevedano un afflusso di persone superiore alle 200, sono subordinati alle verifiche e alle prescrizioni di sicurezza stabilite dalla Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico che viola gli obblighi del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al T.U.L.P.S. e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17

Installazione di edicole e chioschi

L'autorizzazione alla collocazione sul luogo pubblico di edicole e chioschi, ovvero per l'installazione di postazioni di vendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando contrasta con la disciplina della circolazione stradale.

L'autorizzazione, fatto salvo comunque il rispetto delle normative in materia, è subordinata al parere favorevole del Settore Urbanistica e della Polizia Locale.

I venditori che svolgono la propria attività in chioschi fissi, su suolo pubblico, non potranno estendere l'esposizione della propria merce, giornali o di altro, oltre i limiti del loro banco, salvo specifica autorizzazione del Comune.

Ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione di giornali in bacheca a filo del muro.

Art. 18

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito al transito veicolare o pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva o ricreativa, quando ciò può costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione.

E' vietato, inoltre, lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' tuttavia possibile ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento su strada o area pubblica di manifestazioni sportive: corse ciclistiche, gare podistiche ecc. organizzate da associazioni regolarmente costituite.

A tal fine il presidente dell'associazione, in qualità di responsabile dell'organizzazione deve presentare apposita istanza, con indicato il percorso di gara, all'autorità competente e all'ente proprietario delle strade interessate, nei tempi e nei modi indicati nell'art. 9 del D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

L'autorizzazione riporta le condizioni che dovranno essere osservate per lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Art. 19

Collocamento di condutture e luminarie

L'autorizzazione al collocamento ed alla manutenzione di condutture aeree o interrate di energia elettrica, gas metano, linee telefoniche e di cavidotti in genere, nonché di impianti temporanei di luminarie o festoni in occasione di feste, sagre, ecc., è concessa in seguito alla presentazione di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali.

Nel caso di luminarie o festoni in occasioni di feste, sagre, ecc. l'autorizzazione sarà concessa previa verifica, da parte della Polizia Locale che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Per strutture posizionate su suolo pubblico non di competenza comunale l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla-osta dell'Ente proprietario del suolo interessato dal posizionamento delle luminarie.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Possono altresì essere utilizzati gli alberi, sui quali è vietato apporre qualsiasi elemento con chiodi.

E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da consentire il regolare transito sulla via.

Il richiedente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non potranno essere installati.

L'autorizzazione indicherà le prescrizioni che dovranno essere rispettate nello svolgimento dei lavori, ferma restando l'applicazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa stabilita per l'occupazione del suolo pubblico.

Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di rimuovere, a proprie spese, le installazioni di qualunque natura, dietro richiesta dei competenti uffici comunali, quando ciò si renda necessario per esigenze di pubblico interesse.

Sono a carico del titolare dell'autorizzazione le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché quelle per gli interventi per il ripristino della manomissione del suolo pubblico, conseguenti all'installazione dei manufatti in argomento.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione con 45 giorni di anticipo all'ufficio competente e, qualora l'intervento interessi aree di uso pubblico destinate alla circolazione stradale, anche alla Polizia Locale.

I titolari delle relative autorizzazioni dovranno adoperarsi affinché gli impianti siano eseguiti a regola d'arte e siano mantenuti in condizioni di piena efficienza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di manutenzione dei predetti impianti o installazioni.

I manufatti, di cui ai commi precedenti che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non dovessero presentare sufficienti garanzie di solidità ed efficienza, dovranno essere sostituiti o riparati, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei titolari delle autorizzazioni o dei soggetti obbligati ai sensi di legge.

In caso di inadempienza, a seguito di formale invito, l'Amministrazione procederà alla rimozione delle opere realizzate, ponendo gli oneri a carico dei titolari dell'autorizzazione.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa ai sensi del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO III. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL' ABITATO

Art. 20 Disposizioni di carattere generale

Ferma restando l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente, tutti i luoghi pubblici, le aree private soggette a servitù pubbliche, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi, nonché i cortili o i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale e in stato decoroso.

A tale fine è vietato deporvi, o lasciarvi cadere in qualunque ora del giorno e della notte, materia liquida o solida, acqua, rifiuti, animali morti, residui vegetali, materiale di demolizione, ovvero di occupare e ingombrare in qualsiasi maniera il suolo con qualsivoglia materiale, senza autorizzazione.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede o strada prospiciente l'immobile stesso.

Art. 21 Rifiuti urbani e assimilati

Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato dalle norme dell'apposito "Regolamento Comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi".

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato con i tempi e le modalità indicate dal Regolamento di cui al comma precedente.

I materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate, secondo le modalità previste, utilizzando mezzi di trasporto idonei.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche vanno effettuate da parte di ditte altamente specializzate, adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi.

I trasgressori del presente articolo, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 22

Disposizioni per gli esercizi commerciali in sede fissa

I titolari di esercizi commerciali, di somministrazione e di altre attività, autorizzati all'occupazione di suolo pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del suolo oggetto di occupazione e dell'area circostante.

I soggetti di cui al comma precedente hanno anche l'obbligo di collocare, entro l'area occupata, almeno un contenitore di rifiuti di capacità adeguata, nonché di un posacenere, a servizio della clientela, e devono provvedere, secondo necessità, allo svuotamento.

Gli stessi devono provvedere giornalmente alla pulizia dell'area antistante la propria attività, rimuovendo gli eventuali mozziconi di sigarette e altro eventualmente gettato dalla propria clientela.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui sopra, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 23

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

E' proibito ai commercianti su aree pubbliche, assegnatari o concessionari di posteggio durante lo svolgimento del mercato o delle fiere, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico residui o rifiuti di qualsiasi natura.

Gli stessi sono tenuti, al termine dell'orario di vendita e, comunque prima di allontanarsi, a provvedere alla pulizia dell'area occupata, raccogliendo i rifiuti in adeguati contenitori convenientemente chiusi, che potranno essere lasciati in corrispondenza dell'area occupata.

Per coloro che esercitano la vendita in forma itinerante è fatto obbligo, prima di allontanarsi, di provvedere alla pulizia dell'area occupata ed al recupero degli eventuali rifiuti prodotti.

I trasgressori del presente articolo saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 24

Pulizia dei portici, dei marciapiedi o di altri spazi

I proprietari, gli amministratori e i conduttori di immobili sono tenuti a collaborare con il Comune al mantenimento della pulizia dei portici, dei marciapiedi e delle strade privati di uso pubblico, per il tratto di rispettiva pertinenza.

I proprietari di aree private ubicate a confine con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere costantemente alla pulizia e manutenzione delle stesse al fine di evitare che divengano ricettacolo di rifiuti, nonché allo sgombero dei rifiuti che vi siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 25

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sostanze polverose, terra, sabbia, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo idoneo ad evitarne la caduta sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose e i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

In caso di inadempienza si procederà ai sensi del Codice della Strada, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 26

Sgombero della neve

I fabbricati prospicienti la pubblica via, al fine di evitare la caduta della neve dal tetto, devono essere dotati di appositi sistemi di ritenuta da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche non debbono gocciolare o comunque scaricare in luogo pubblico, e vanno mantenuti in perfetto stato d'efficienza.

I proprietari, gli amministratori e i conduttori di immobili hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e/o strade prospicienti i rispettivi fabbricati e a mantenerli agibili.

Gli stessi sono inoltre obbligati a rimuovere tempestivamente, con ogni cautela, le formazioni di ghiaccioli sulle gronde o terrazze sporgenti o i cumuli di neve che minacciano di cadere dal tetto sul suolo pubblico, adottando le misure necessarie per la tutela della sicurezza delle persone o delle cose.

Se detti interventi riguardano aree pubbliche, vanno comunicati senza ritardo al Comando di Polizia Locale, che autorizzerà la delimitazione dell'area interessata con le opportune prescrizioni.

Alla rimozione della neve che dovesse accumularsi in corrispondenza del passo carrabile durante le operazioni dei mezzi spazzaneve impegnati nello sgombero della carreggiata stradale, è tenuto a provvedere il titolare della relativa autorizzazione.

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

Art. 27

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito effettuare il lavaggio e la manutenzione di veicoli sul suolo pubblico.

L'inosservanza del presente divieto, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 28

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione del Comune.

Art. 29

Pulizia delle vetrine

L'occupazione temporanea, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza autorizzazione, alla chiusura serale o prima delle ore 9.30 del mattino.

In ogni caso dette operazioni non devono minimamente arrecare intralcio al transito veicolare o pedonale.

Art. 30

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti anche se a scopo pubblicitario.

E' altresì vietato il loro deposito all'esterno di veicoli in sosta che possa disperdersi o cadere al suolo.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

L'inosservanza del presente divieto, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comporta la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 107 del presente Regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 31

Detenzione di animali in centro abitato

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

Fatte salve le norme penali è vietato abbandonare animali domestici.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, il trasporto degli animali domestici sulle autovetture deve avvenire in modo che non rechino intralcio al conducente.

Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie e del regolamento comunale d'igiene, non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nel centro abitato.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.

È consentito detenere presso la propria abitazione, purché idonea secondo le norme del Servizio Igienico Sanitario Veterinario, esclusivamente animali da compagnia e/o guardia.

In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

La violazione alle disposizioni del presente articolo, constatata da personale della A.S.L., è punita oltre con le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa, anche con l'obbligo della rimozione degli impianti di stabulazione illegali e l'allontanamento degli animali detenuti in condizione illecita.

Art. 32

Registrazione dei cani

Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a registrarlo per l'identificazione presso l'A.S.L. competente entro il secondo mese di vita.

All'atto dell'identificazione si devono indicare le generalità complete del proprietario e dell'eventuale detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso, razza, età, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo).

Il cane verrà identificato con microchip, che sarà inserito sottocute all'animale dal Servizio Veterinario dell'ASL (o da un libero professionista che trasmetterà l'attestazione di registrazione ed identificazione entro i cinque giorni successivi all'ASL) nel momento medesimo dell'iscrizione alla Anagrafe Canina.

Il codice del suddetto microchip verrà inserito negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e consegnato, al proprietario o detentore del cane, il relativo certificato.

Art. 33

Obblighi dei proprietari dei cani

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare alla A.S.L. - Servizio Veterinario - che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento della sede di detenzione.

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore al Corpo di Polizia Locale del Comune.

Nei cortili, all'interno delle recinzioni, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno, in modo tale da evitare che chiunque possa con azioni involontarie, subire danni o lesioni provocate dall'animale.

L'inosservanza degli obblighi fissati dagli articoli 31 e 32 è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 15 della L.R. 34/1993 nonché dall'art. 12 della L.R. 18/04. 16

Art. 34

Obbligo di guinzaglio e museruola

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", sulle pubbliche vie, piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, di misura non superiore a 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni e nel rispetto del divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi segnalati da apposito cartello.

Il proprietario o conduttore ha l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, per i cani cosiddetti impegnativi o di grossa taglia, da applicare agli stessi in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Dall'obbligo del guinzaglio sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna e i cani dei pastori durante il pascolo.

I cani posti a guardia delle abitazioni, orti, giardini e cantieri, ovvero nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli altri animali.

E' vietato affidare ai minori, anche se condotti al guinzaglio, cani di grossa taglia o impegnativi.

Dell'inosservanza a quanto sopra risponde chi ne detiene la responsabilità genitoriale.

Il trasporto degli animali sui mezzi pubblici è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.

Art. 35

Obbligo di pulizia escrementi

I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica.

È fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici e nelle zone destinate a verde pubblico:

- a) di munirsi, di paletta o altra idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni;

- c) di chiudere quanto raccolto in sacchetti chiusi e di depositare gli stessi nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani;
- d) di munirsi di bottiglietta d'acqua per lavare le deiezioni liquide del proprio cane sul suolo pubblico.

Gli accompagnatori degli animali sono tenuti a mostrare, a richiesta degli organi di vigilanza, il possesso degli strumenti sopraelencati.

Alle violazioni delle norme disciplinate nel presente regolamento, fatta eccezione per i casi già oggetto di sanzionamento specifico da norma di fonte superiore, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 107 del presente regolamento, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia degli escrementi.

Art. 36 **Cani vaganti**

La presenza di cani randagi o vaganti deve sempre essere denunciata al Comando di Polizia Locale del Comune.

I cani vaganti e gli altri animali per i quali non siano state interamente osservate le disposizioni che precedono e per i quali si presume una omessa custodia o un abbandono, saranno accalappiati e tenuti sotto osservazione sanitaria nel canile sanitario locale, qualora il proprietario non si renda noto immediatamente, prima cioè che il cane venga accalappiato.

I suddetti cani saranno mantenuti sotto osservazione presso il canile sanitario per un periodo che, di norma, ha durata fino a dieci giorni, e sotto la supervisione del Servizio Veterinario della A.S.L.

Durante il periodo di osservazione, i cani privi di codice identificativo verranno iscritti all'Anagrafe Canina e verrà loro apposto il microchip; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e agli eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici che si rendessero necessari.

Il Responsabile della custodia degli animali del Canile Sanitario deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL. Sul registro devono essere annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il codice di microchip, gli eventuali interventi sanitari, la data di cessione e le generalità del destinatario.

Se il proprietario si rende noto prima dell'accalappiamento, verrà evitata la cattura del cane e si procederà, a norma di legge per omessa custodia.

Se il proprietario si rende noto successivamente, oltre all'applicazione della suddetta sanzione saranno poste a suo carico le spese per la cattura ed il mantenimento del cane relativo al periodo di custodia presso il canile, nonché le ulteriori spese eventualmente sostenute per le cure effettuate.

In caso di cattura di cani vaganti dotati di codice di identificazione, il canile sanitario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale, con addebito delle relative spese.

I cani sprovvisti di microchip, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario, dovranno essere inseriti negli elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e microchippati a spese del proprietario medesimo.

Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del proprietario, allo stesso verranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

I cani accalappiati come indicato in precedenza e non reclamati dai loro padroni entro 60 giorni, verranno lasciati in custodia presso i canili rifugio e saranno affidati a chiunque ne faccia richiesta, con le modalità indicate nell'apposito Regolamento del Canile.

I cani catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione.

Art. 37 **Divieti riguardanti gli animali**

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.

È fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

È fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

È fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L., da altri enti autorizzati e da associazioni protezionistiche, a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

È fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, sui balconi e in ogni area di superficie inferiore ad otto metri quadri per cane adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene, e benessere.

Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.

È fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie.

La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo di lunghezza di almeno cinque metri, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

È fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di cani, di impedirne la circolazione nei seguenti luoghi:

- Parco Gianoli;
- Parco scolastico Gianfranco Agabio
- Parco Norma Cossetto;
- Aiuole pubbliche.

È vietato condurre i cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nelle scuole e negli edifici pubblici ove tale divieto sia previsto da apposito avviso.

Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 38 Spettacoli con animali

È fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Art. 39 Popolazione felina

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario della A.S.L.

Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario della A.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.

Qualora si rendesse necessario il Comune può organizzare interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati sotto il controllo del Servizio Veterinario della A.S.L.

Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

Art. 40

Animali in cattività

È fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività.

E' inoltre vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni, secondo le norme del Servizio Igienico Sanitario Veterinario, tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 41

Sanzioni relative al capo IV

Salvo che il fatto costituisca reato ovvero sia perseguito da altra disposizione di legge, le violazioni del Capo IV del presente Regolamento sono accertate e punite ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/1993 nonché dall'art. 12 della L.R. 18/04.

Per tutte le altre ipotesi non rientranti nell'ambito applicativo delle richiamate leggi, si applica l'art 107 del presente regolamento.

Art. 42

Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni nel centro cittadino

E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutta l'area del centro cittadino.

I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici, sono tenuti a loro cura e spese a:

- a) rimuovere gli eventuali escrementi presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
- b) mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni;

Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici nel centro cittadino è fatto obbligo, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:

- a) dotare, a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni;
- b) provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti e altri mezzi, degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

Art. 43

Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'ufficio Tecnico comunale sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

Art. 44

Animali liberi

Il Sindaco, per motivi d'igiene e sanità pubblica, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, o di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Per motivi d'igiene è vietato depositare alimenti destinati ad animali randagi e piccioni.

Non è permesso lasciar vagare bovini, ovini, equini e suini nelle aree pubbliche.

Il pollame deve essere tenuto in luoghi chiusi o recintati.

Art. 45
Monticazioni e demonticazioni del bestiame

La domanda di trasferimento del bestiame dovrà pervenire al competente Ufficio del Comune di Ghemme almeno 15 giorni prima della data di presunta monticazione e/o demonticazione. Le stesse non potranno comunque avere luogo prima delle ore 09.00 e dopo le ore 17.00 e nei giorni festivi.

I conduttori della mandria dovranno provvedere, qualora gli animali transitino su vie comunali o provinciali ad asportare eventuali deiezioni o deposito di materiale onde garantire la corretta messa in pristino del territorio.

I tracciati di monticazione e demonticazione sono stabiliti con delibera della Giunta Provinciale ed i conduttori delle mandrie sono tenuti ad usufruirne.

Art. 46
Protezione della fauna selvatica

E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, su tutto il territorio comunale.

E' vietato detenere, in strutture private, specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto, in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

CAPO V.
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 47
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente ufficio comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati a eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

E' fatto obbligo a chiunque proceda, fronte strada, a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre segnali ed avvisi visibili per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Gli stessi obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni degli edifici, sulle porte, sui monumenti e sui manufatti pubblici scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altra materia.

Art. 48

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

Il presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale Edilizio, intende disciplinare, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, ai fini di minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non e' soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unita' abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze, legate al diritto di informazione, possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potra' essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovra' essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da tecnico abilitato che dimostri l'impossibilita' delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica. La distribuzione alle singole unita' interne degli edifici dovra' avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- l) La distribuzione alle singole unita' interne degli edifici dovra' avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- m) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti.
- n) Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto piu' alto del tetto (colmo) per piu' di cm. 100;
- o) per i tetti piani l'altezza massima ammessa e' determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- p) e' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti o organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/04 ss.mm.ii.). In questi casi la proprieta' dovra' ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- q) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme vigenti al momento delle installazioni.

Art. 49

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

L'esposizione o l'installazione di cartelli, insegne, striscioni, locandine ed altri analoghi mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, a carattere permanente o temporaneo, è soggetto ad autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle norme dettate dall'apposito Regolamento Comunale sulla pubblicità.

E' vietato collocare cartelli o locandine, su alberi o pali della pubblica illuminazione.

Art. 50

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Il collocamento di targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è subordinato ad autorizzazione del Comune.

Allo scopo devono essere sempre presentati disegni in scala adeguata ed in duplice copia delle opere o manufatti proposti e relative fotografie del contesto in cui gli stessi si intendono collocare, unitamente ai testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto dal caso.

Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 51

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti mobili di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. In ogni caso gli stessi non devono essere causa di inconvenienti verso terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' vietato esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocumento ai passanti;

Art. 52

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, nei balconi e nei terrazzi ai lati delle case o innanzi alle medesime, è vietato ammassare qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, previa autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici.

Tale ipotesi non deve comunque comportare situazione di pericolo, né per il genere, né per la collocazione dell'ammasso;

E' vietato il collocamento od il deposito di rifiuti od altri materiali che nuocciono all'estetica ed al decoro cittadino.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00 oltre l'obbligo della rimozione dei suddetti materiali.

Art. 53

Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

E' vietato lavare la biancheria ed i panni al di fuori di aree private.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 54

Spolveratura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, nonché sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 55

Balneazione

In tutti i luoghi aperti alla vista del pubblico ove sia consentita la balneazione, è vietato ogni comportamento contrario alla

morale comune e alle leggi penali.

Gli stabilimenti balneari devono essere autorizzati dalla competente autorità.

Il Comune, su parere del competente Servizio Sanitario, dispone con ordinanza, a tutela della salute pubblica, il divieto di effettuare bagni in fiumi o specchi d'acqua.

Art. 56 **Bestiame macellato**

In conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia igienico-sanitaria e veterinaria.

E' vietato esporre fuori dalle botteghe capi di bestiame macellato od altre parti di animali.

Art. 57 **Recipienti e contenitori di rifiuti**

E' vietato spostare, manomettere, danneggiare, insudiciare o, comunque, utilizzare in modo improprio i contenitori destinati alla raccolta differenziata di rifiuti, i cestini ed altri contenitori collocati sulla pubblica via con funzione di raccolta e di tutela della pulizia dell'abitato.

E' comunque vietato conferire nei suddetti contenitori i rifiuti domestici.

Art. 58 **Viali e giardini pubblici**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) a tutti coloro che hanno superato gli anni dodici, utilizzare impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini;
- b) utilizzare impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini in maniera difforme a quanto indicato sui medesimi;
- c) introdursi con veicoli di ogni genere nelle parti riservate ai soli pedoni;
- d) calpestare o sdraiarsi sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi impropriamente sulle panche od altri elementi di arredo urbano;
- e) arrecare danni alle fontanelle o impedirne il funzionamento;
- f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- g) guastare o insudiciare le attrezzature destinate al gioco dei bambini, le panche e ogni altro elemento di arredo urbano, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare fioriere o piante in genere;
- h) collocare ed occupare anche temporaneamente sedie, panche o altri manufatti analoghi senza autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- i) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati;
- j) svolgere competizioni sportive senza autorizzazione;
- k) sostare con tende, roulotte o camper fuori dalle aree appositamente attrezzate a campeggio;
- l) organizzare, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, Pic-nic, banchetti o altre iniziative simili, o cuocere cibi con grill o fuochi;

Ulteriori eventuali disposizioni sulla fruibilità dei viali e giardini pubblici viene rinviata a specifico regolamento.

Art. 59 **Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, o attingerla con tubi od altri espedienti.

In luogo pubblico ed in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, contenitori vari, indumenti e simili.

E' altresì, vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

E' vietato, inoltre, utilizzare fontane pubbliche per giochi d'acqua come schizzi, pompe d'acqua in pressione, etc.

Art. 60

Disposizioni inerenti la gestione della roggia canturina

E' vietato scaricare nella Roggia Canturina rifiuti di ogni genere e tipo, reflui di ogni natura, terra o macerie ed ogni altro oggetto.

E' compito del proprietario confinante con la stessa Roggia assicurare la tenuta e la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria rive, dei muri di contenimento e di ogni altra opera idraulica afferente alla medesima proprietà.

E' compito dei concessionari di autorizzazione alla tombinatura dei tratti di Roggia assicurare la pulizia di tali tratti ad ogni asciutta stabilita dalle Autorità competenti.

E' compito dei concessionari dei diritti di utilizzo dell'acqua a fini molitori o di produzione di energia garantire la pulizia della roggia nei tratti, in loro concessione, non interessati dalle sovrastanti strade comunali o dai tratti tombinati soprarichiamati. Ciò vale dalla presa della Roggia al confine con il territorio di Sizzano.

In caso di inosservanza dei doveri sopra evidenziati il Comune provvederà alla messa in mora dei proprietari attraverso idonee diffide ad agire.

Nel caso in cui queste non portassero all'attuazione delle idonee iniziative soprarichiamate provvederà il Comune a spese dei titolari degli obblighi soprarichiamati.

Art. 61

Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

Fatte salve le norme penali, a decoro della sicurezza e del patrimonio del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o d'uso pubblico, le attrezzature o gli impianti;
- b) danneggiare, deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione stradale e, in generale, tutti i beni comunali, immobili o mobili, impianti sportivi e di pubblica illuminazione;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o in ogni caso a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, panchine, segnaletica stradale, alberi, inferriate, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, ed altri beni pubblici o privati o camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare qualsiasi genere di gioco o di sport ivi compresi l' utilizzo di trampoli, roller, skateboard, monopattini, e simili nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo, o costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; il divieto vale anche per il gioco del pallone;
- g) nei parchi giochi introdurre cani (salvo che si tratti di animali da accompagnamento per disabili), introdurre, anche a spinta, ogni tipo di veicolo a motore all'interno delle aree destinate a parco pubblico e, comunque, ove è ammesso esclusivamente un accesso pedonale e utilizzare impropriamente velocipedi, skate board, roller e simili;
- h) compiere presso fontane pubbliche o in ogni modo sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, soprattutto dei veicoli;
- i) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne uso improprio;
- j) gettare nelle fontane oggetti e sostanze solide o liquide;
- k) gettare o abbandonare carte, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o liquido al di fuori degli appositi contenitori;
- l) sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie e sulle scale degli edifici pubblici e di culto e delle abitazioni private;
- m) sedersi impropriamente o sdraiarsi sulle panchine dei viali e dei giardini pubblici;
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro,

- o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali sotto i portici, gli androni, le scale degli edifici pubblici ed altri luoghi aperti al pubblico o in vista di esso e in ogni caso al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- o) dormire o compiere atti contrari al decoro ed alla moralità, nonché soddisfare esigenze fisiologiche;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; il divieto si estende anche agli operatori su area pubblica;
 - q) sparare mortaretti, petardi o altri scherzi esplosivi;
 - r) non segnalare opportunamente gli oggetti tinti o verniciati di fresco;
 - s) accendere fuochi sui balconi o nelle aree di pertinenza degli alloggi condominiali siti al piano terreno, per barbecue e simili;
 - t) mantenere le insegne, le tende, i serramenti e simili non correttamente conservati puliti e decenti.
 - u) bruciare nel centro abitato sterpaglie, potature, erba, fieno ecc;
 - v) lasciare pozzi, cisterne e simili privi, se situati in luogo ove è libero l'accesso al pubblico, di un parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 100 ed di aperture difese da sportelli regolarmente chiusi;
 - w) lasciare gli stabili nelle ore notturne e di scarsa visibilità privi di idonea illuminazione negli androni e negli ingressi.
 - x) transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
 - y) fatto salvo quanto previsto dall'art. 639, del Codice Penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte di qualunque tipo e con qualunque tecnica grafica, compresa la "Spray Art", su muri di edifici pubblici e privati, su recinzioni basse e su ogni spazio comunque visibile. Le attività sopra definite sono invece ammesse nei luoghi a ciò deputati e per questo autorizzati.
 - z) è vietato l'uso, durante il Carnevale e durante le altre manifestazioni pubbliche, di bombolette spray di qualunque tipo e sostanza. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria sequestro del materiale vietato, ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 62

Recinzioni di terreni confinanti con strade di uso pubblico

I proprietari di fondi privati confinanti con strade o aree di uso pubblico del centro abitato, nel realizzare la recinzione della proprietà, fatte salve le autorizzazioni del caso, non possono impiegare filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 63

Alberi, siepi e piantagioni

A tutela del patrimonio stradale ed allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, ferme restando le disposizioni del codice civile e del regolamento edilizio comunale in materia di distanze da rispettare per l'impianto di siepi o piantagioni lateralmente alle strade comunali e vicinali di uso pubblico, dal confine stradale all'interno del centro abitato, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con dette strade al rispetto di tale distanza delle siepi o piantagioni, anche se preesistenti e di provvedere al taglio dei rami sporgenti delle piante al fine di evitare il protendersi degli stessi sulla sede stradale.

CAPO VI

QUIETE PUBBLICA

Art. 64

Inquinamento acustico

Le norme del presente capo sono previste a tutela della pubblica quiete fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di inquinamento acustico.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e dalle norme di carattere penale, i proprietari dei veicoli e delle abitazioni, in cui sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Art. 65

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi o incomodi in fabbricati destinati a civile abitazione.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque adottare ogni accorgimento per evitare disturbo alla pubblica quiete.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa specifica in materia di livelli di emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative di qualunque forma che siano fonti d'inquinamento acustico dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 08.00. Qualora i lavori con emissione di rumore dovessero effettuarsi in giornate festive, l'orario in cui gli stessi sono consentiti sarà dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, edifici di culto, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente, previa specifica autorizzazione del Comune.

L'Autorità Comunale può disporre ulteriori e più restrittive limitazioni in casi particolari.

Il competente settore in materia di ambiente, in collaborazione con il servizio sanitario e l'ARPA, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i necessari provvedimenti, affinché le industrie e le attività rumorose si adoperino al fine di ridurre il livello dei rumori stessi nei limiti consentiti.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità di coesistenza dell'esercizio delle attività di cui trattasi con lo svolgimento della vita cittadina, il Comune può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi od incomodi ed ordinare il trasferimento della sede dell'attività in area più idonea.

Art. 66

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e la diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre agli adempimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune, su parere delle competenti Autorità sanitarie, potrà adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente dovesse richiedere, prescrivendo l'adozione di idonei impianti di depurazione.

In caso di inosservanza o di recidiva delle prescrizioni impartite, potrà, disporre la sospensione dell'attività.

Art. 67

Funzionamento di apparecchiature sonore e strumenti musicali nelle abitazioni

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di molestia e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

Le apparecchiature ad esclusivo uso non professionale, ovvero ad uso domestico, che producono rumore o vibrazioni (trapano, martelletti pneumatici, ecc.) possono essere utilizzate dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

In occasione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. L'attività è ammessa dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00. Non potranno comunque essere effettuati prima delle ore 08.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dovranno terminare entro le ore 19.00 nei giorni feriali e potranno essere eseguiti esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Gli stessi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d'orario devono osservarsi nella ristrutturazione d'esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione, confinanti o vicini ad essi.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

La medesima disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Chi, nella propria abitazione, usa strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

E' consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 68

Pubblicità fonica, venditori e suonatori ambulanti

Comunicati ed avvisi sonori ed ogni altra forma di pubblicità fonica all'interno del centro abitato è consentita, previa autorizzazione del Comune, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17.00 alle ore 19,00.

E' vietata in prossimità di scuole, asili e case di riposo.

In tutti i casi il livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla vigente normativa e

Fuori dal centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada, a norma di quanto previsto dall'art. 20 del C.d.S.

Gli esercenti il mestiere di cantante o suonatore ambulante, per esercitare la loro attività devono munirsi delle prescritte autorizzazioni ed attenersi alle disposizioni loro impartite dal competente ufficio del Comune.

Agli operatori commerciali su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato e delle fiere o in forma itinerante, non è consentito reclamizzare la merce ad alta voce per attirare l'attenzione della clientela o di fare uso di strumenti di amplificazione arrecanti molestia.

Art. 69

Rumore prodotto dai veicoli

Fatte salve le norme del Codice della Strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato.

E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.

I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare eccessive propagazioni del suono all'esterno.

E' vietato l'uso di dispositivi acustici in occasione di manifestazioni sportive e gare d'ogni genere.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di strade comunali, vicinali e interpoderali per l'effettuazione di qualsivoglia tipo di corse motociclistiche e/o automobilistiche se non debitamente e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e per le Vicinali dal Consorzio delle Strade Vicinali.

Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salvo diversa autorizzazione, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

In tutto il territorio comunale, anche per limitare l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è vietato ai conducenti di veicoli di mantenere accesi i motori durante la sosta.

Tale disposizione si applica anche agli automezzi adibiti al servizio pubblico limitatamente alle soste effettuate presso i rispettivi capolinea.

La disposizione non si applica nella fase di riscaldamento iniziale dei motori e in quelle di riparazioni, limitatamente, per

queste ultime, agli spazi dell'autofficina, o rimessa o deposito sempre che gli stessi siano dotati degli appositi sistemi di raccolta e convogliamento dei gas di scarico.

Il carico/scarico delle merci potrà avvenire solo negli spazi a ciò preposti. Quando tali operazioni sono in capo ad automezzi pesanti o superiori a quintali 35, queste dovranno avvenire esclusivamente entro le ore 07.00 oppure tra le ore 15.00 e le ore 17.00 altrimenti dopo le ore 19.00. Le stesse dovranno essere comunicate alla Polizia Locale, con la quale dovranno essere preventivamente concordate eventuali esigenze particolari.

Art. 70

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, sia di giorno che di notte.

Ai trasgressori, fatto salvo quanto previsto dall'art 659 Codice Penale, verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 71

Luoghi di pubblico spettacolo, pubblici esercizi e circoli privati

Le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi e circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora utilizzati in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono avere i requisiti acustici determinati dal regolamento di attuazione della legge 25 ottobre 1995, n. 447.

Nel periodo di apertura al pubblico il gestore dei locali in argomento, o il soggetto che utilizza autonomamente gli impianti elettroacustici in dotazione, verifica i livelli di pressione sonora da questi generati affinché non siano superati i valori prescritti.

Per la verifica dell'idoneità dell'impianto elettroacustico e delle sue caratteristiche tecniche il gestore si avvale di un tecnico competente in acustica che redige la relazione tecnica, di cui al richiamato regolamento di attuazione, da cui si rileva che l'impianto non è in grado di superare il limite fissato per le caratteristiche del locale stesso.

Art. 72

Campeggio non autorizzato

Senza la preventiva autorizzazione del Comune è vietata la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, caravan e case mobili.

E' parimenti vietato a chiunque di costituire, anche temporaneamente, accampamenti di qualsivoglia genere.

I trasgressori del presente articolo saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 107 del presente Regolamento e diffidati a provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO VII.

NORME DI SICUREZZA

Art. 73

Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili

I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze anzidette e ogni altro elemento ritenuto, da tale settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

E' vietato detenere nell'ambito del territorio comunale, sostanze o materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 74

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nei sotterranei delle case di abitazione è concessa la detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento e per gli usi domestici degli inquilini, a condizione che detti sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

All'interno dei locali è vietato ammassare materiale da imballaggio o di carta straccia e simili sostanze, che possano anche solo potenzialmente, costituire esca d'incendio.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti, vetri e reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il getto di incendi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente infiammabili, combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

E' altresì vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altro materiale facilmente infiammabile, salvo autorizzazione dei competenti uffici comunali da subordinarsi al positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.

Al fine della prevenzione antincendio dovranno essere osservate le norme previste da leggi speciali in materia.

Alle disposizioni che precedono sono soggetti anche gli edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.

Art. 75

Fucine e forni

E' vietato attivare forni o fucine senza autorizzazione delle Autorità competenti.

L'inosservanza delle prescrizioni, stabilite dall'autorizzazione, determinerà la revoca della stessa, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 76

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato è vietato accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare uso di qualunque tipo di armi da sparo.

E' vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, mozziconi di sigaretta, oggetti accesi e qualsivoglia tipologia di materiale esplosivo, in aree pubbliche e sulle pubbliche vie.

E' altresì vietato, in prossimità delle abitazioni, scuole, case di cura e di riposo, l'utilizzo di materiali pirotecnici, benché per loro natura e funzione siano concepiti non per causare esplosioni e rumori molesti ma siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

Per l'utilizzo dei suddetti si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Interno del 13 luglio 2017ss.mm.ii., contenente disposizioni in ordine alla sicurezza in occasione dell'accensione di fuochi d'artificio.

Art. 77

Divieto d'accensione dei fuochi

E' vietato accendere fuochi, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale, salvo deroghe, per particolari eventi e previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali.

E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 50 dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale e ferroviaria, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In caso d'accensione di fuochi, dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui. I suddetti fuochi dovranno sempre essere presidiati, fino allo spegnimento, da personale supportato da adeguati mezzi idonei per un eventuale pronto intervento.

Art. 78

Condotte fumarie

Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità alla legislazione vigente in materia.

Le condotte suddette dovranno essere annualmente ripulite a cura dei proprietari e di coloro che ne usufruiscono, in modo che non vi si accumulino fuliggine e dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo d'incendio.

Art. 79

Immissioni fumose e maleodoranti

E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze che emanino esalazioni insalubri, maleodoranti o moleste.

E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polveri o odori molesti, affinché tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica.

Gli impianti industriali dovranno rispondere ai criteri dettati dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 80

Obbligo di cooperare in caso d'incendio

In caso d'incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco e le forze di polizia.

I presenti sono obbligati, se richiesto, ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti Autorità.

I Vigili del Fuoco e le forze di polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti all'estinzione; i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

Le forze di polizia interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.

I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

Art. 81

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno a terzi.

L'uso ed il porto improprio di tali attrezzi saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 82

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano state collocate le opportune protezioni.

Il trasporto di liquidi o di materiali in contenitori chiusi sotto pressione deve essere effettuato con l'adozione delle cautele previste dalle norme di settore per impedire scoppi o rotture o perdite del contenuto.

Il trasporto di utensili e arnesi da taglio o di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni a terzi.

Art. 83

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

Il Comune può prescrivere ai proprietari degli immobili l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

E' fatto obbligo, ai proprietari di edifici, di impedire il gocciolamento dai canali di gronda di acqua piovana o di caduta di neve dai tetti su suolo pubblico.

In caso di inottemperanza, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, previa formale diffida, lavori potranno essere eseguiti d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti.

Art. 84

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque rottura che si verifichi su pavimentazioni, griglie, e simili manufatti esistenti sotto i portici o su marciapiedi o altre aree di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura del proprietario il quale ha l'obbligo di segnalare, preventivamente, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione al Comune che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, durante i lavori.

Art. 85

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Qualora si intenda avviare i lavori per una nuova costruzione o ristrutturazione, demolizione di edifici preesistenti o simili, questi dovranno avvenire, previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali e comunque nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'eventuale deviazione della circolazione stradale su percorsi stradali alternativi, la collocazione e la fornitura della relativa segnaletica stradale occorrente per la sua attuazione è sempre a carico del richiedente.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili su area di uso pubblico, oltre ad essere subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, dovranno essere realizzati in osservanza alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di esercizio dell'attività edilizia e protetti con idonei accorgimenti in modo da evitare, oltre il pericolo di caduta polvere e materiali, anche qualsiasi danno alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 86

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 100 con sportello ordinariamente chiuso a chiave e muniti di altri eventuali ripari idonei ad impedire che persone, animali,

oggetti e materiali vari possano cadervi all'interno.

I trasgressori del presente articolo saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 87

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli androni dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le aree private di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 88

Norma di rinvio

Le disposizioni del presente capo sono meramente integrative, attuative o rafforzative di obblighi previsti delle vigenti norme di legge in materia di commercio in sede fissa, alle quali si fa integrale rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 89

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Il Comune può impartire un calendario di turnazioni delle chiusure per ferie durante il periodo estivo, in modo tale da evitare eventuali disservizi nei confronti dei consumatori.

Art. 90

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci devono essere vendute a peso netto, nel rispetto della vigente normativa inerente la vendita a peso netto delle merci.

Le bilance e gli strumenti di misura devono essere sempre puliti e collocati in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Gli strumenti di misura devono essere conformi ai requisiti di legge, essere sottoposti a manutenzione periodica e devono risultare sempre in perfetta efficienza.

All'acquirente deve essere consentita la diretta visualizzazione del peso netto del prodotto che acquista.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche prescritte per gli imballaggi, destinati a venire a contatto con gli alimenti stessi, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 91

Modalità di consumo delle bevande alcoliche

E' fatto obbligo ai titolari delle attività in cui sia ricompresa la vendita di sostanze alcoliche, di esporre in maniera ben visibile il cartello indicante il divieto sia di vendita che di somministrazione di bevande alcoliche, ai minori di anni 18, come previsto dall'art. 14 ter della Legge 30 marzo 2001 n. 125, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14.

Il suddetto divieto è esteso anche alle persone in evidente stato di ubriachezza.

E' consentita, previa identificazione dell'acquirente, la vendita ed il conseguente asporto, di confezioni sigillate contenenti bottiglie di vini e grappe.

E' vietato distribuire alcolici come premi da parte di attrazioni, o concorsi a premi, o similari.

Sia nei locali pubblici di somministrazione, sia nei luoghi dove si svolgono eventi con la somministrazione di bevande alcoliche, a norma dell'art. 25 comma 2 quater della Legge 2 luglio 2010 n. 120 deve essere presente almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

Durante le feste e le ricorrenze con grande concorso di folla, verranno predisposte apposite ordinanze dal Sindaco atte a:

- a) vietare l'asportazione dai locali e dai luoghi di festa di bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro con alcolici;
- b) imporre particolari restrizioni agli orari di apertura notturni degli esercizi di somministrazione ubicati nel centro abitato, al fine di salvaguardare la quiete, il decoro e la vivibilità di tali aree urbane e di tutelare il rispetto delle norme che regolano la vita civile.

Art. 92

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste, salvo prodotti preconfezionati all'origine, in misura minima, né rifiutare la vendita con finalità di accaparramento ed occultamento di prodotti.

I rivenditori devono essere costantemente forniti, se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e, comunque, tali da corrispondere alle normali richieste della clientela.

Le scorte delle merci dovranno essere conservate nel rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie.

Art. 93

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi contenitori, difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione diretta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo richiede, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta, al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita negli esercizi di rivendita, fornito da diversi panifici, dovrà essere possibile risalire, per ogni quantitativo e qualità di pane, al relativo fornitore.

I rivenditori debbono essere in grado di esibire, alle autorità competenti, le rispettive distinte rilasciate dai fornitori, sino all'esaurimento del pane al quale le stesse si riferiscono.

Il consumatore deve essere messo in grado di distinguere, a mezzo di appositi cartellini esposti in modo ben visibile all'interno dell'esercizio, la qualità ed il prezzo dei vari tipi di pane.

Art. 94

Vendita di angurie (ovvero cocomeri), castagne e simili prodotti

Salvo che per gli operatori provvisti della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per i produttori agricoli regolarmente autorizzati, non è consentita la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come angurie (ovvero cocomeri), castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 95

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in sede fissa deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei dal punto di vista strutturale, igienico -

sanitario ed urbanistico dalle Autorità competenti.

L'esercizio dovrà essere arredato con decoro e dovrà rispettare le prescrizioni che saranno indicate in relazione al genere del commercio che si effettua.

Art. 96

Attività commerciali ed esposizione di prezzi e menù

I titolari d'esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, per quanto concerne gli alimenti, hanno l'obbligo dell'esposizione della tabella dei prezzi anche all'esterno dell'esercizio.

Art. 97

Servizi Igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle competenti autorità, da tenersi puliti, efficienti e a disposizione di chiunque ne richieda l'utilizzo.

Art. 98

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali è subordinata alle vigenti disposizioni legislative in materia di commercio, edilizia-urbanistica e, qualora l'attività riguardi il settore alimentare, al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dal competente servizio sanitario.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 99

Norma di rinvio

Le disposizioni del presente capo sono meramente integrative, attuative o rafforzative di obblighi previsti dalle vigenti norme di legge in materia di commercio su aree pubbliche, alle quali si fa integrale rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 100

Esercizio del commercio su aree pubbliche

Gli operatori su area pubblica concessionari di posteggio decennale o giornaliero, nel montare il loro banco ed esercitare la propria attività, sono tenuti a mantenere sgombrata e libera la corsia per il passaggio degli eventuali mezzi di soccorso e d'emergenza. Tale criterio è applicato all'ingombro di ombrelloni, tendoni e cassette.

Le occupazioni di aree e spazi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze ed alle disposizioni regolamentari.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali, zona a traffico limitato ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali e della Giunta.

L'attività e l'organizzazione dei mercati dell'usato sono disciplinate da apposito regolamento.

Il mercato settimanale e le fiere di merci si svolgono nelle aree e nei giorni stabiliti dal Comune.

Art. 101

Vendita itinerante

I venditori in forma itinerante non possono esercitare la vendita nei luoghi vietati dall'Autorità Comunale con apposito provvedimento per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e di pubblico interesse.

Fatte salve le disposizioni che regolano il commercio, l'attività di vendita in forma itinerante deve essere attuata nel rispetto dei sotto riportati divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli laddove il parcheggio, la sosta od il transito, non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nei parchi pubblici o in altri luoghi di pubblico interesse;
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora, trascorsa la quale i veicoli e l'attività di vendita devono essere spostati di almeno 500 metri;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 150 dal perimetro dei cimiteri;
- e) a tutela dell'igiene ed a salvaguardia dell'incolumità personale, la sosta è vietata in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 10 dai servizi igienici pubblici e a metri 100 dai depositi di rifiuti;
- f) l'attività non può essere iniziata, nei giorni feriali, prima delle ore 08.00 e deve essere conclusa entro le ore 19.00; e nei giorni festivi può svolgersi esclusivamente dalle 09.00 alle 12.00. Non è ammessa in concomitanza con il mercato settimanale;
- g) l'attività deve svolgersi senza occupare il suolo pubblico con strutture e con la merce, ad esclusione del mezzo;
- h) durante la sosta, conseguente all'attività di vendita, il motore del mezzo deve essere spento.
- i) è vietato l'utilizzo di sistemi di amplificazione e diffusione sonora durante l'attività di vendita.

La Giunta comunale potrà, con apposito atto, individuare le zone in cui non è possibile esercitare il commercio in forma itinerante.

In occasione di particolari eventi potrà essere temporaneamente vietato il commercio itinerante in specifiche zone.

CAPO X

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 102

Esercizio di mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi, sia in forma abituale che occasionale, è consentito solo ai soggetti autorizzati, previa istanza al Comando di Polizia Locale, limitatamente alle aree all'uopo destinate ed individualmente assegnate.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi nonché richiamarne l'attenzione con grida o schiamazzi.

L'attività non può essere iniziata prima delle ore 08.00 e deve essere conclusa entro le ore 19.00.

Tranne che non siano diversamente autorizzati o inseriti in manifestazioni, analogo trattamento si adotterà per altri artisti di strada, disegnatori, madonnari, mimi.

Art. 103

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato alla presentazione di apposita comunicazione al Comune.

L'Autorità Comunale, preso atto della comunicazione di cui al comma precedente, indicherà i musei e i monumenti che le guide potranno illustrare al pubblico.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un cartellino con l'indicazione "*Guida autorizzata*".

Art. 104

Camper, tende o container per pubblici spettacoli

E' vietato collocare, senza autorizzazione del Comune, camper, tende, container, chioschi, tendoni o altre installazioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, qualora siano esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

I container, e ogni altro simile manufatto, dovranno essere, a cura dei titolari di autorizzazione temporanea, installati a regola d'arte, mantenuti puliti ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni di legge e nel rispetto di altre eventuali disposizioni particolari che potranno essere stabilite in riferimento alla situazione contingente.

Il suolo pubblico, nei pressi delle anzidette installazioni, dovrà essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro, a cura del titolare dell'autorizzazione; al termine della concessione di occupazione del suolo, salva diversa disposizione, le strutture dovranno essere immediatamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi.

Ai titolari delle autorizzazione non è consentito:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte i container, le tende o i chioschi oltre gli orari stabiliti nell'autorizzazione.

L'Autorità Comunale si riserva la determinazione degli orari degli spettacoli suddetti.

Art. 105

Forme speciali di vendita

La vendita o la semplice esposizione di merce effettuata "porta a porta" è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si rinvia integralmente.

Gli incaricati dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia. Il tesserino dovrà riportare il nome della ditta, la sede, gli estremi della comunicazione inviata al Comando Polizia Locale e alla locale Stazione Carabinieri, nonché la firma autografa del titolare; detto tesserino dovrà essere esibito a richiesta dei privati cittadini o degli operatori addetti al controllo.

CAPO XI

MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 106

Processioni - Manifestazioni

Le processioni e ogni altra manifestazione che preveda cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire esclusivamente gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

CAPO XII SANZIONI

Art. 107

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Le modalità di accertamento delle violazioni amministrative alle norme del presente Regolamento, fatti salvi eventuali casi di connessione obiettiva con un reato, seguono le disposizioni stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Autorità competente, cui far pervenire rapporti, ai sensi dell'art. 17 della richiamata L. 689/1981, scritti difensivi o documenti è il Sindaco del Comune di Ghemme.

Alle violazioni delle norme disciplinate nel presente regolamento, fatta eccezione per le sanzioni stabilite da specifiche norme e da norma di fonte superiore, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis della Legge 267/2000 e, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, oltre alle eventuali sanzioni accessorie indicate nei singoli articoli.

All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.

Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione alle ordinanze del Sindaco, adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra ordinanza comunale di Polizia Locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.

Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689

Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 108

Norma di rinvio

Le norme del presente Regolamento hanno funzione integrativa, attuativa e rafforzativa delle norme e disposizioni vigenti, generali e speciali, emanate dallo Stato e dalla Regione, alle quali si rinvia per tutto quanto non espressamente disposto.

Art. 109

Entrata in vigore – Abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Abroga, altresì, tutti i regolamenti e le ordinanze preesistenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento suddetto e in contrasto con esso.

